


COSA PREVEDE LA LEGGE  
PER SEPARARSI CONSENSUAMENTE  
O GIUDIZIALMENTE

# SEPARAZIONE COME FUNZIONA?

*“La conoscenza è il più valido  
antidoto contro la  
paura”*

**DI GIOIA & CLEMENTE  
AVVOCATI**



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

## **SEPARAZIONE: COME FUNZIONA?**

*“La conoscenza è il più valido antidoto contro la paura”*

*Umberto Di Gioia & Antonietta Clemente*

Siamo Umberto Di Gioia e Antonietta Clemente, una coppia nella vita e nel lavoro, che da più di un decennio si occupa di diritto di famiglia.

Questi anni ci hanno insegnato che il solo pronunciare ad alta voce la parola “separazione” fa paura, e che sciogliere i fili che legano due persone è un percorso che richiede tempo, consapevolezza, coraggio.

Le paure sono tante: il bene dei figli, il mutuo da estinguere, il dolore ai genitori anziani, gli anni sprecati...

La separazione è un cammino fatto di tappe che comincia, di solito, con l'incontro con un particolare compagno di viaggio: l'avvocato.

Tutte le persone che assistiamo ci chiedono un primo appuntamento per capire meglio come funziona il procedimento: per comprendere meglio la legge ma soprattutto per capire se è ciò di cui abbiano realmente bisogno, oltre che per fronteggiare la paura che li confonde.

Molto spesso rivediamo i nostri assistiti a distanza di mesi, dopo il loro personale percorso di consapevolezza.


Per questo abbiamo deciso di regalarti questo breve contributo: il nostro “primo appuntamento virtuale”, per aiutarti a capire quali siano le regole che la legge italiana mette a tua disposizione.

La conoscenza è il primo passo verso il cambiamento.

Buona vita

Umberto ed Antonietta

DI GIOIA & CLEMENTE AVVOCATI




DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

## INDICE

Introduzione: La crisi della coppia e la separazione	p.3
1. La separazione consensuale	p. 3
1.1 L'omologazione	p. 4
1.2 Il procedimento di separazione consensuale	p.4
1.3 La riconciliazione	p.5
2. La negoziazione assistita	p.6
3. La separazione consensuale dinanzi l'ufficiale dello Stato Civile	p. 7
4. La crisi della coppia e la separazione giudiziale	p.8
4.1 Il procedimento di separazione giudiziale	p.8
4.2 La sentenza di separazione	p.9
4.3 L'addebito della separazione	p.9
4.4 La riconciliazione	p.10
5. Quanto costa separarsi?	p.11
Conclusioni: come affrontare una separazione?	p.12



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

## **Introduzione**

### **LA CRISI DELLA COPPIA E LA SEPARAZIONE**

Nel sistema elaborato dal nostro legislatore, il matrimonio è un istituto caratterizzato da tendenziale indissolubilità.

Tuttavia, nel corso della vita matrimoniale si possono verificare dei casi di crisi della coppia: per questo che marito e moglie possono ricorrere all'istituto della separazione, il quale è stato profondamente modificato a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975.

Attualmente, il nostro ordinamento prevede due tipi di separazione personale dei coniugi: quella consensuale e quella giudiziale.

Entrambe non determinano lo scioglimento del matrimonio né la cessazione di tutti i relativi doveri che con esso gli sposi hanno assunto (Art. 143 cc).

Di conseguenza, marito e moglie continuano ad essere "coniugi", così come continuano a sussistere l'obbligo di assistenza del coniuge economicamente più debole (attraverso l'assegno di mantenimento) e quello di mantenimento, istruzione ed educazione dei figli.


Ciò che viene meno con la separazione è l'obbligo della convivenza e quello della fedeltà (potendo ciascuno dei due coniugi intraprendere nuove relazioni sentimentali) nonché l'eventuale regime esistente di comunione dei beni.

#### **1. LA SEPARAZIONE CONSENSUALE**

La separazione consensuale è prevista dall'art. 158 del nostro codice civile: è un accordo tra i due coniugi nel quale ciascuno presta il proprio consenso a vivere separati.

Attraverso quest'istituto, i coniugi disciplinano i loro reciproci rapporti e le condizioni della separazione. In particolare, l'accordo dovrà avere ad oggetto i seguenti punti:

- l'assegnazione della casa familiare;
- la divisione del patrimonio;
- l'assegno di mantenimento;
- affidamento/collocazione dei figli;
- eventuali questioni relative all'addebito della separazione.



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

## **1.1 L'omologazione**

Una volta raggiunto il compromesso, sarà necessaria l'omologazione dello stesso da parte del Presidente del Tribunale, affinché la pattuizione produca i suoi effetti.

L'omologazione è un provvedimento che viene emanato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui viene intrapreso il procedimento di separazione.

Il Presidente, prima di concederla, dovrà compiere alcuni atti necessari: in primo luogo dovrà cercare di riconciliare la coppia. In secondo luogo, nel caso in cui la riconciliazione non sia possibile, dovrà verificare che le condizioni contenute nell'accordo dei coniugi siano corrispondenti agli interessi dei soggetti coinvolti e, in particolare, all'interesse di eventuali figli della coppia, tanto che l'omologazione non verrà concessa nel caso in cui l'accordo sia per questi ultimi pregiudizievole.

La Cassazione ha affermato che l'omologazione non è solo una formalità ma rappresenta una vera e propria condizione necessaria ai fini della produzione degli effetti degli accordi raggiunti dai coniugi. Di conseguenza, senza l'omologazione, le eventuali pattuizioni convenute restano prive di efficacia giuridica. (vedi Cass. sentenza n. 20290 del 20 ottobre 2005).


## **1.2 Il procedimento di separazione consensuale**

Il procedimento di separazione consensuale è regolato dall'art. 711 del codice di procedura civile. Una volta che i due coniugi raggiungono l'accordo sulla separazione, viene presentato un ricorso con il quale si richiede l'omologazione dell'accordo. Il ricorso deve essere presentato, congiuntamente o da uno solo dei coniugi, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo di in cui la coppia aveva fissato la residenza comune e dovrà contenere le generalità dei coniugi, i motivi in base ai quali si chiede la separazione, se la coppia ha figli minorenni, le condizioni per l'affidamento e per il loro mantenimento.

Il Presidente del Tribunale, a questo punto, fisserà un'udienza, principalmente allo scopo di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione della coppia, alla quale dovranno presentarsi personalmente i coniugi, eventualmente assistiti dai loro avvocati.

Durante questa udienza, il Presidente del Tribunale ascolterà i due coniugi, prima separatamente e poi insieme, e potrà adottare gli eventuali provvedimenti che ritiene necessari ed urgenti.

Nel caso in cui si raggiunga la conciliazione, la procedura di separazione avrà termine. Qualora,



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

invece, le parti persistano nella volontà di separarsi, il Presidente procederà all' omologazione delle condizioni indicate nel ricorso. Da questo momento, inizierà a decorrere il termine di sei mesi necessari affinché le parti possano chiedere il divorzio.


In ogni caso, il contenuto dell'accordo di separazione consensuale può essere modificato anche dopo l'omologazione, a condizione che intervengano nuove circostanze che ne giustifichino il cambiamento.

### **1.3. La riconciliazione**

La separazione non è una condizione definitiva ma può anche cessare a seguito della scelta dei coniugi di tornare a vivere insieme e di riprendere la vita di coppia: si parla, in questo caso di riconciliazione.

La riconciliazione è espressamente prevista dall'art. 154 del codice civile e non richiede alcuna formalità particolare.

La riconciliazione della coppia può avvenire, oltre che attraverso una dichiarazione espressa, anche in forza di un comportamento incompatibile con lo stato di separazione quale, ad esempio, la ripresa della vita in comune da parte dei due coniugi.



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI


## **2. LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

Dal 2014, è possibile concludere una convenzione di negoziazione assistita con l'assistenza di almeno un avvocato per ciascuno dei coniugi.

La convenzione di negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti decidono di collaborare con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'apposito albo.

Per quanto riguarda la separazione, il legislatore ha permesso di utilizzare questa procedura semplificata per la separazione.

La convenzione di negoziazione assistita, una volta stipulata, verrà trasmessa al Pubblico Ministero il quale, in assenza di figli e di eventuali irregolarità, rilascerà un particolare atto, chiamato nullaosta. Nel caso in cui vi siano dei figli minori, figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, il Pubblico Ministero dovrà verificare la corrispondenza dell'accordo agli interessi dei figli. Se il controllo non avrà esito positivo, entro cinque giorni gli atti saranno trasmessi al Tribunale per la fissazione dell'udienza in cui dovranno presentarsi i due coniugi.



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

### **3. LA SEPARAZIONE CONSENSUALE DINANZI L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE**

I coniugi possono concludere, davanti al Sindaco nelle vesti di Ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione ovvero di divorzio, nonché di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.


Il ricorso a questa procedura è escluso nel caso in cui siano presenti figli minori, figli maggiorenni non economicamente autosufficiente oppure figli portatori di gravi handicap.

Attraverso questa modalità, il Sindaco riceve dai coniugi, personalmente o con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione contenente la volontà di separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione/divorzio.

L'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto dopo il ricevimento di suddette dichiarazioni. Da questo momento, decorre un "termine di riflessione" di trenta giorni al termine del quale le parti sono invitate a comparire innanzi all'Ufficiale dello stato civile per confermare l'accordo o revocarlo.

L'Ufficiale dello stato civile procede direttamente all'iscrizione dell'accordo nei registri degli atti di matrimonio ed esso costituisce titolo per ottenere il divorzio, trascorsi sei mesi dall'accordo stesso.





DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

#### **4. LA CRISI DI COPPIA E LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE.**

Così come la separazione consensuale, anche la separazione giudiziale costituisce un “rimedio” alle situazioni di crisi che si possono verificare durante lo svolgimento del rapporto matrimoniale.

La separazione giudiziale è quell’istituto giuridico al quale si fa ricorso quando non è possibile utilizzare la separazione consensuale e, cioè, quando i coniugi non riescono a trovare un accordo sull’assetto che avranno i propri rapporti, personali e patrimoniali, a seguito della separazione.

In particolare, l’art. 151 del codice civile prevede la possibilità di rivolgersi al giudice da parte di uno dei due coniugi, per due motivi:

- Quando la prosecuzione della convivenza matrimoniale diventa intollerabile;
- In caso di grave pregiudizio nei confronti della prole;

La giurisprudenza ha, però, interpretato l’articolo in questione in maniera molto ampia, ricomprendendo anche i casi di disaffezione o distacco spirituale di un coniuge dall’altro (Cassazione, sentenza n. 7148 del 1992) oppure tutti i casi in cui uno dei coniugi scelga di interrompere la convivenza, al di là delle ragioni che sono poste alla base di questa scelta (Cassazione, sentenza n. 1164/2014).


##### **4.1. Il procedimento di separazione giudiziale**

Il procedimento di separazione giudiziale ha inizio con un ricorso, che può essere presentato anche da uno solo dei coniugi, al Tribunale del luogo in cui la coppia aveva fissato la residenza comune o, in mancanza, del luogo in cui l’altro coniuge ha la residenza o il domicilio (art. 706 del codice di procedura civile)

Il ricorso dovrà contenere l’esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda e l’indicazione dell’eventuale esistenza di figli minori della coppia che intende separarsi.

A seguito della presentazione del ricorso, il Presidente del Tribunale fissa un’udienza, entro il termine di 90 giorni dal deposito del ricorso, alla quale le parti dovranno presentarsi personalmente dinanzi a lui, eventualmente assistiti dai rispettivi avvocati.

Durante questa udienza, i coniugi verranno ascoltati, prima separatamente e poi congiuntamente, dal giudice il quale dovrà obbligatoriamente cercare di riconciliare la coppia.



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione obbligatorio, il Presidente, dopo aver assunto i provvedimenti provvisori necessari con riguardo ai figli e alla casa coniugale, assegna la causa di separazione ad un giudice istruttore e fissa la data della prima udienza dinanzi a quest'ultimo.

#### **4.2 La sentenza di separazione**

Al termine del procedimento, il giudice competente emetterà la sentenza di separazione con la quale deciderà sulle questioni relative:

- All'assegnazione della casa familiare;
- All'affidamento e mantenimento dei figli;
- All'assegno di mantenimento che deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole;
- All'eventuale addebito della separazione, qualora la crisi coniugale sia stata determinata dalla violazione, da parte di uno dei coniugi, dei doveri matrimoniali previsti dagli articoli 143 e 147 del codice civile.

Dal momento in cui viene emessa la sentenza, inizia a decorrere il termine di un anno trascorso il quale potrà essere richiesto il divorzio.


Le condizioni della separazione stabilite nella sentenza potranno sempre essere modificate dai coniugi. La modifica può essere proposta con un ricorso e può riguardare diverse questioni come l'affidamento dei figli o l'assegnazione della casa coniugale.

#### **4.3 L'addebito della separazione**

In alcuni casi, la crisi del matrimonio è determinata da comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio, previsti dall'articolo 143, o verso i figli, elencati dall'articolo 147 del codice civile. Rappresentano violazioni dei doveri coniugali ad esempio, il tradimento oppure l'abbandono del "tetto coniugale" e così via.

In questi casi si può richiedere, con la presentazione del ricorso che apre il procedimento di separazione giudiziale, l'addebito della separazione al coniuge che si è reso responsabile di tali comportamenti.

Le violazioni dei doveri coniugali, ai fini dell'addebito, devono essere anteriori alla domanda di separazione giudiziale, mentre non hanno rilievo eventuali violazioni di tali doveri



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

successive alla proposizione della domanda di separazione.


Il coniuge che richiede l'addebito della separazione, dovrà provare non soltanto la violazione dei doveri coniugali ma, altresì, che questi ultimi siano stati proprio la causa che ha reso intollerabile il prosieguo della convivenza.

#### **4.4 La riconciliazione**

Così come accade nella separazione consensuale, anche in quella giudiziale le parti possono riconciliarsi, abbandonando, così, la domanda di separazione proposta in precedenza (art. 154 del codice civile).

La riconciliazione non richiede alcuna particolare formalità, ma deve essere indicativa dell'effettiva volontà dei coniugi di riprendere la vita di coppia: così, non sarà sufficiente, ai fini della riconciliazione, ad esempio l'instaurazione di rapporti distesi tra i coniugi oppure di regolari frequentazioni.

Una volta riconciliatisi, a seguito di una nuova crisi, la coppia in precedenza separata e, poi, riconciliata, non potrà ottenere direttamente il divorzio, ma dovrà procedere ad una nuova separazione e, poi, eventualmente divorziare. Una nuova sentenza di separazione potrà essere richiesta soltanto per fatti successivi alla riconciliazione stessa.



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

## 5. QUANTO COSTA SEPARARSI?

Il modo più economico per separarsi è quello consensuale, che può avvenire solo quando i due coniugi raggiungono autonomamente un accordo economico sulla separazione e sull'affido dei figli.

Il ricorso davanti al Presidente del Tribunale è sempre dovuto il contributo unificato (nella consensuale è pari a 43 euro, nella giudiziale è pari a 98 euro).

Al contributo unificato si deve aggiungere l'onorario degli avvocati che, nella "consensuale", può anche essere uno per entrambi i coniugi, con risparmio di costi.

La parcella potrà essere sostenuta al 50% da marito e moglie, salvo diversi accordi.


In relazione alla parcella dell'avvocato nella separazione consensuale, i costi sono variabili da città a città e, in media, partono da 1.000 euro e possono arrivare a 3.000 euro. Potrebbe variare la difficoltà della redazione dell'atto e il numero di sedute allo studio dell'avvocato per raggiungere l'accordo.

La parcella dell'avvocato nei casi "giudiziali" (quando non c'è accordo) può essere molto più elevata e superare i 5.000 euro, a seconda della difficoltà e della durata della causa. Le parti che non dispongono di condizioni economiche adeguate, possono essere assistiti con il gratuito patrocinio, e non dovranno neanche pagare il contributo unificato.

Nella procedura giudiziale, il coniuge che perde la causa dovrà anche pagare le spese processuali all'avversario.

Quanto alla separazione consensuale con negoziazione assistita le tariffe variano dai 1000 ai 3000 euro

Infine, nella separazione senza avvocato nel Comune di residenza si pagheranno i soli diritti comunali (pari a circa 15/30€)



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

## Conclusioni

### COME AFFRONTARE UNA SEPARAZIONE?

*“Perché è accaduto proprio a me?”*

*Mi sembra di essere finito/a in un tunnel da cui non riesco ad uscire.”*

Affrontare una separazione è uscire da un tunnel: ti aspetta un panorama che non conosci e che ti spaventa.

Hai bisogno di SPERANZA, FIDUCIA, e di una GUIDA che ti aiuti a non smarrirti una volta venuta fuori.

E' accaduto ciò che non ti aspettavi.

Adesso devi affrontare la situazione.

1.Cerca di comprendere ciò che provi: paura, rabbia, senso di impotenza. Dai parola alle tue emozioni. Ci vorrà tempo prima che si placino.

2.Accetta la realtà: tutto inizia e finisce. Non solo per te, ma per tutti. Non sentirti solo!


3.La fine di questa storia non è la fine della tua vita: è un nuovo inizio.

4.Affronta la paura della solitudine: può essere l'occasione per ritrovare te stessa.

5.Non hai fallito: hai vissuto! Da questa esperienza hai appreso lezioni che ti hanno reso la persona che sei.

6.Uscirai dal tunnel: il buio finirà, il dolore svanirà.

Ritroverai la speranza e con lei la parte migliore di te.



DI GIOIA & CLEMENTE

AVVOCATI

Per ulteriori approfondimenti o per contatti

[www.digioiaclementavvocati.it](http://www.digioiaclementavvocati.it)

Grazie alla DOTT.SSA SERENA SILVESTRI per aver contribuito alla stesura del presente contributo.

DI GIOIA & CLEMENTE  
AVVOCATI

Lucera, 25 febbraio 2021

Tutti i Diritti Riservati

Vietata qualsiasi duplicazione del presente ebook